


I sistemi A.D.R. in funzione sistematica: la clausola Med-Arb per una migliore efficienza della Giustizia alternativa



Studio Giusti & Partners L.F.

2018– Prof. Avv. Luca Giusti
www.giustiepartners.it

1) PREMESSA

- **MEDIAZIONE OBBLIGATORIA?**
- **MEDIAZIONE FACOLTATIVA?**
- **MEDIAZIONE DELEGATA?**
- **ARBITRATO AD HOC?**
- **ARBITRATO AMMINISTRATO?**
- **NEGOZIAZIONE ASSISTITA?**
- **MEDIAZIONE TRIBUTARIA?**
- **ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO?**
- **MEDIAZIONE (CONCILIAZIONE) DEL CONSUMATORE?**



Per questi ed altri istituti ADR è *inutile, per dirla con il grande Carnelutti, cercare un inquadramento in un istituto di carattere generale od in uno schema legale a carattere generale strutturato, predeterminato e prenormato*. Ci sono certamente dei punti in comune, soprattutto a livello finalistico, ma ciascuno presenta delle proprie peculiarità.

Per questo propendiamo per una **visione sistematica di tipo corpuscolare** della struttura dei sistemi ADR, che si differenziano tutti nella struttura, mentre solo alcuni differiscono finalisticamente: gli istituti **conciliativi** e quelli **aggiudicativi**.

Tutti si caratterizzano teleologicamente per essere sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, laddove per «alternativa» si intende **l'evitamento del ricorso al giudice statale**, onde se proprio una definizione generale si volesse trarre, essa sarebbe a connotazione negativa, e qualifica per «sistemi di risoluzione alternativa delle controversie» gli istituti – sia conciliativi che aggiudicativi - disciplinati più o meno approfonditamente dalla legge e norme equiparate, spesso integrate da regolamenti di adesione o persino di carattere contrattuale, che siano rivolti a risolvere le controversie a connotazione non penalistica non ricorrendo al giudice statale.

E' opinione comune che i sistemi ADR nascano **per finalità deflattive del contenzioso**, vale a dire per sottrarre al giudice dello Stato quante più controversie possibile, particolarmente quelle relative a diritti disponibili, ma non solo quelli (vedi la negoziazione assistita in materia di divorzio anche con minori).

Insomma, sembrerebbe che il Legislatore dica brutalmente: **«dato che la giustizia statale non funziona bene, anzi funziona malissimo (il che è vero), andate tutti fuori dai Tribunali:** e ponete in essere i vari sistemi ADR che l'ordinamento o l'autonomia negoziale vi mette a disposizione, con un ampio ventaglio di scelte, e non ci seccate.

Occorre premettere che, leggendo le statistiche ufficiali, pur lentissime a salire, l'aspetto finalistico di **deflazione** sia comunque importante. **Ma non è quello il nucleo essenziale degli istituti ADR.**

In questo modo, spostando la definizione sull'aspetto finalistico, si limita la portata di tali istituti, trascurando l'aspetto più importante e cioè quello della loro importante contribuzione a:

1) la formazione di una mentalità generale non esclusivamente contenziosa, ma che in qualche modo rappresenti un equo contemperamento degli interessi, da parte dello Stato, che, lo ricordiamo, è formato dai cittadini da tutelare, per ciò che riguarda gli istituti ADR conciliativi;

2) la smentita del mito dell'infallibilità e dell'unicità del giudice statale, e della giustizia statale in genere.

Il trend di «cambio mentalità» si sta manifestando essenzialmente con due modalità:

– **la moltiplicazione, anche normativamente quasi incontrollata, dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie**, sia di carattere **generale** (come mediazione, negoziazione assistita, arbitrato), sia di carattere **speciale** (come la mediazione tributaria), sia di carattere **particolare** (basti pensare ai numerosi sistemi di risoluzione alternativa delle controversie che sono previsti tra enti e consumatori, particolarmente dopo il decreto 130 del 2015), sia contrattuali tra privati;

– **il sempre più frequente ricorso a tali sistemi**, che è forse il dato più importante su un cambio di mentalità. Il fenomeno è in realtà assai **lento e faticoso**, ma le statistiche lasciano ben sperare in una crescita progressiva.

La lentezza si spiega facilmente con tre ragioni:

a) la difficoltà ad abbandonare la mentalità esclusivamente contenziosa, istintuale;

b) la difficoltà, quasi **horror vacui, ad abbandonare il mito dell'infallibilità del giudice statale, e della giustizia statale in genere, che rappresenta una (!!!) certezza.**

c) l'approfittamento di una delle parti, che, trovandosi in posizione di probabile torto, od anche semplicemente di pagamento, trova molto più comoda una giustizia che gli renda un provvedimento in 5, 10, 15 anni, a seconda dei gradi di giudizio, piuttosto che un sistema privato efficiente, che si concluda in pochi mesi.

Questa **intrinseca vulnerabilità** dei sistemi ADR, che per buona parte sono rimessi alla buona fede delle Parti, favorisce i comportamenti scorretti (vedi per esempio la mediazione, dove spesso una delle Parti non si presenta o si presenta con un «NO» secco, o negli arbitrati cercare il cavillo nella clausola compromissoria per stroncare l'arbitrato e cercare il comodo giudice dello Stato), **ed è l'aspetto da rafforzare dei sistemi ADR.**

Gli studi condotti e parte della giurisprudenza hanno portato ad alcune soluzioni, essenzialmente **di carattere punitivo**, per renderli più «forti», soprattutto allo scopo, già menzionato, di cambiare mentalità.

Quali sono le intrinseche debolezze dei principali sistemi ADR, mediazione ed arbitrato?

L'intrinseca vulnerabilità della **mediazione** sta proprio nel fatto di essere un sistema conciliativo, rimesso, oltre che all'abilità del mediatore, alla buona fede ed alla volontà delle parti. Le ragioni di principio e pratiche favorevoli alla mediazione sono molte. **Ma di fronte ad una mentalità avversativa non c'è mediatore che possa riuscire nel suo intento**, salve poi le conseguenze processuali, particolarmente in materia di mediazione delegata (vedi i Tribunali di Firenze, Verona, Roma, Benevento ed altri, che hanno duramente sanzionato il comportamento non diligente delle parti nella mediazione delegata, principi comunque estensibili anche alla mediazione obbligatoria o facoltativa).

Questa fissazione del principio giurisprudenziale, per ora di merito, che punisce le parti che non compiono almeno un **diligente sforzo** per raggiungere un accordo, è un **tentativo lodevole del giudice statale di dare forza ad un istituto quasi privo di forza intrinseca**.

L'arbitrato, d'altra parte, è un giudizio, in virtù del quale la controversia viene decisa grazie alla statuizione arbitrale, che si sostituisce alla volontà delle parti, per cui in apparenza è più «forte», essendo ADR aggiudicativo.

L'arbitrato rituale mostra il fianco in:

- ***Imperfezioni della clausola compromissoria, statutaria o contrattuale;***
- ***Impossibilità di provvedimenti cautelari;***
- ***Problemi nella nomina di CTU e assunzione di testi;***
- ***Debolezza del provvedimento (lodo), che, sia pur omologato, è appellabile esattamente come una sentenza di primo grado.***

Le cose non cambiano in via di principio per l'**arbitrato irrituale**, che comunque si conclude con un contratto eterodeterminato che ha valore vincolante tra le parti.

Il punto di forza è, oltre nella procedura semplificata, proprio nella **difficoltà di impugnare un contratto fra le parti sia pur eterodeterminato**, che ha valore di transazione, (infatti gli avvocati sono costretti a capriole giuridiche per cercare di dimostrare la nullità del lodo irrituale, quando vogliono impugnarlo).

Il punto di debolezza invece è proprio il fatto che si tratta di un **contratto**, e pertanto **per la fase di esecuzione avrà bisogno di un ulteriore supporto giurisdizionale** (esempio: decreto ingiuntivo per questioni di pagamento con il ritorno di tutte le problematiche giudiziarie: opposizione, anni di attesa, e quant'altro già conosciamo fin troppo bene).

Quale può essere dunque una soluzione che conferisca maggior forza ad entrambi gli istituti?

La risposta, perlomeno in linea di principio è semplice:

L'UNIONE FA LA FORZA.

Nasce così l'Istituto della **mediazione – arbitrato**, che può articolarsi in varie forme, ma che qui sintetizzeremo in modo schematico.

Mediante l'uso di questo strumento, **si garantisce alle parti il raggiungimento di un risultato**, stando sempre ben lontani dalla giurisdizione statale. Questo risultato avrà quindi le caratteristiche della professionalità, dell'efficienza, della rapidità, dell'attenzione a tutti gli aspetti della controversia.

Lo scopo viene raggiunto attraverso la previsione delle **c.d. clausole multi-step**, in virtù delle quali le parti in gioco si impegnano ad adire una procedura di mediazione; se poi la conciliazione non si verifica, per la risoluzione della disputa, si prosegue arrivando a una procedura arbitrale vera e propria, in cui la veste di arbitro può essere assunta da colui il quale ha già indossato i panni di mediatore **(anche se ciò è altamente sconsigliabile)**, in quanto il mediatore può venire a conoscenza di fatti e circostanze che poi può tendere ad utilizzare come prove nel giudizio arbitrale).

Si parla, a tal proposito, di **clausola med-arb**, o **clausola med-then-arb**, cioè mediazione-arbitrato. Occorre tenere presente che questo meccanismo, nel diritto positivo italiano esporrebbe l'arbitro al rischio di riconsunzione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 815 del codice di procedura civile: l'arbitro, infatti, può essere riconsunto nel caso in cui abbia depresso come testimone in una fase precedente della vicenda o abbia prestato difesa, assistenza o consulenza a una delle parti.

In questi casi ***occorre scegliere bene mediatore ed arbitro***, anche perché i due strumenti hanno nature differenti e per la loro conduzione presuppongono professionalità diverse.

In che cosa consiste la clausola **med-then-arb**?

In questa clausola le parti sono vincolate, a livello contrattuale, a esperire in via preliminare il procedimento di mediazione, anche laddove questa non sia obbligatoria. Non si dimentichi che quello che si vuole evitare è proprio la giustizia statale; nel caso in cui questo non raggiunga gli esiti desiderati, si ricorre al procedimento arbitrale. Secondo alcuni, ma è solo una questione terminologica, la differenza tra la clausola **med-arb** e la clausola **med-then-arb** si riscontra nel fatto che nel secondo caso la funzione di mediatore è ben distinta rispetto a quella di arbitro: i ruoli sono svolti da persone diverse. Ecco perché tale soluzione viene ritenuta in grado di assecondare in modo efficace e legittimo le necessità delle parti contrattuali che intendono sottoscrivere una clausola multi-step. **E' comunque altamente sconsigliabile che il mediatore svolga anche le funzioni di arbitro nella stessa procedura.**

I due istituti, combinati in questo modo, **assumono forza e sicurezza di risultato**. Garantiscono alle parti un serio tentativo di conciliazione con l'ausilio di un professionista (solo eventuale nell'arbitrato) e assicurano comunque il raggiungimento di un risultato. In questo modo anche la mediazione acquista maggior forza e spinge le parti ad applicare una maggiore diligenza nel tentativo di trovare un accordo sotto la guida del mediatore.

La clausola Med-Arb, espressione che di per sé riassume l'istituto contrattuale, **è consigliabile sia per la contrattualistica privata che per gli statuti delle imprese**, che noi nominiamo per questo **«Imprese a giustizia rapida»**, che per i rapporti privati – Pubblica Amministrazione, ed altro.

Ma occorre adottare alcuni accorgimenti e superare alcuni pregiudizi.

Primo pregiudizio: l'arbitrato è un istituto per imprese di altissimo livello, che ha dei costi proibitivi per piccole e medie imprese, e per i privati non ricchi. NON E' VERO.

Esistono due forme di arbitrato:

- 1) **l'arbitrato ad hoc;**
- 2) **l'arbitrato amministrato.**

Nel primo caso sono le parti a provvedere direttamente alla nomina dell'arbitro (c.d. arbitro unico) o degli arbitri (c.d. collegio arbitrale) ed alla definizione di tutte le questioni riguardanti il concreto svolgimento della procedura.

Nel secondo caso le parti si affidano ad un'istituzione (Camera di Commercio, Camera Arbitrale, etc.) che si occupa di tutta la procedura. In particolare sono predeterminati il Regolamento, la procedura ed i costi, solitamente molto più bassi rispetto a quelli di un arbitrato ad hoc.

L'arbitrato amministrato appare la fattispecie preferita dal legislatore, dal momento che offre specifiche garanzie di competenza, serietà, riservatezza, maggiore imparzialità nella decisione delle liti e predeterminazione dei costi.

Il ricorso all'arbitrato amministrato, infatti, appare maggiormente in grado di garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà degli arbitri, superando i limiti connaturati alle procedure "ad hoc".

Sotto tale profilo le Camere Arbitrali costituite presso le Camere di Commercio ex art. 4, l. 29.12.1993, n. 580 - per la particolare competenza, terzietà ed esperienza dimostrate in un arco temporale di circa un ventennio - appaiono naturalmente preposte dall'ordinamento giuridico al rafforzamento dei sistemi di tutela previsti a favore delle imprese e dei consumatori, apportando ai soggetti coinvolti notevoli vantaggi in termini di costi per l'accesso alla giustizia nonché sotto il profilo della durata temporale dei procedimenti.

VANTAGGI DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO – 1.1

L'arbitrato amministrato presenta concreti vantaggi, o profili di convenienza, rispetto a quello ad hoc, anche per la specifica competenza ed esperienza delle istituzioni che hanno adottato il regolamento convenzionalmente recepito dalle parti.

a) Un primo profilo è relativo al contributo sulla chiarezza della convenzione.

Il richiamo al regolamento appare, almeno nella generalità, sufficiente ad individuare la natura del giudizio, l'efficacia del lodo ed escludere le questioni interpretative circa la ritualità o irritualità che spesso si ripropongono nel giudizio ad hoc.

Il richiamo consente anche di individuare criteri certi ed univoci per determinare anche l'esatta estensione della clausola, i termini per il deposito del lodo ed escludere possibili incertezze.

La giurisprudenza, prima della novella del 2006, ha ritenuto, ad esempio, nulla, in quanto indeterminata, la clausola compromissoria che non consentiva di individuare la volontà delle parti di convenire un arbitrato rituale o irrituale.

VANTAGGI DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO – 1.2

La giurisprudenza, prima della novella del 2006, ha ritenuto, ad esempio, nulla, in quanto indeterminata, la clausola compromissoria che non consentiva di individuare la volontà delle parti di convenire un arbitrato rituale o irrituale.

La disciplina introdotta dalla novella del 2006 (artt. 808bis, 808quater, 808quinques) non consente, da sola, di risolvere i dubbi sull'interpretazione di una convenzione che contenga previsioni contraddittorie, o almeno non univoche.

Le parti, nell'accedere all'arbitrato amministrato, hanno, quindi, la ragionevole certezza di adire un procedimento destinato a concludersi in tempi brevi, con un lodo valido ed efficace (quanto meno in riferimento alla ritualità della convenzione).

VANTAGGI DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO - 2

b) Un secondo vantaggio attiene ai **criteri di nomina dell'arbitro**. I regolamenti dell'istituzione offrono, generalmente, meccanismi di nomina del terzo arbitro, o comunque di individuazione dell'organo giudicante, più immediati e diretti rispetto a quelli desumibili dall'art. 810 c.p.c.

Il rinvio ad essi consente alle parti di superare le “pastoie” del procedimento presidenziale che, non di rado, si risolvono in defatiganti questioni (ad esempio sulla competenza) finalizzata a minare in radice l'efficacia e validità del lodo.

VANTAGGI DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO - 3

c) Il terzo vantaggio è relativo alle **garanzie di competenza sulla nomina del Collegio**. La designazione da parte dell'istituzione, assistita da criteri di imparzialità del tutto assimilabili a quelli offerti dal ricorso al Presidente del Tribunale ex art. 810 c.p.c., consente l'individuazione di arbitri dotati di competenza specifica in riferimento allo specifico oggetto della controversia.

I vantaggi assumono maggior rilevanza nel caso in cui il regolamento demandi la decisione ad un arbitro unico; la soluzione agevola l'immediata instaurazione del procedimento anche nel caso in cui le parti siano più di due e titolari di interessi contrapposti, o comunque disomogenei (si pensi, ad esempio, all'appalto di lavori stipulato da comproprietari tra i quali, nel corso dell'esecuzione del contratto, sia sorta controversia circa la ripartizione interna del compenso dell'appaltatore); intendo riferirmi al c.d. arbitrato multiparte disciplinato dalla novella del 2006 all'art. 816 quater.

VANTAGGI DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO - 4

d) La quarta utilità dell'arbitrato amministrato è di **consentire una maggiore speditezza ed economicità del procedimento**, a maggior ragione ove i regolamenti prevedano anche la possibilità di attivare **arbitrati "rapidi" o "documentali"**, caratterizzati, cioè, dall'emissione del lodo sulla sola documentazione offerta dalle parti.

La possibilità di una contrazione dei tempi, e quindi dei costi, costituisce vantaggio non trascurabile soprattutto per le controversie di esiguo valore economico; la legittimità della disciplina presuppone, comunque, il rispetto dei diritti inderogabili di difesa delle parti e del contraddittorio.

A mio avviso la rinuncia preventiva, e reciproca, a specifici mezzi di prova, è consentita se compatibile con i principi della parità delle armi e del diritto di accesso alla giustizia; il rito semplificato è idoneo -anche in ragione della qualificazione professionale degli arbitri - a rendere più celere l'attribuzione del "bene della vita" di chiovendiana memoria.

VANTAGGI DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO – 5 – I COSTI

e) **I regolamenti approvati dalle istituzioni indicano anche il costo del servizio** comprensivo, generalmente, delle spese relative al compenso dell'arbitro e di segreteria; gli oneri, correlati proporzionalmente o progressivamente al valore della controversia, sono diversi per ogni singola istituzione, ma **la tendenza appare quella di un effettivo contenimento.**

La maggiore utilità per le parti è quella di consentire di individuare i costi del procedimento prima dell'attivazione del contenzioso; tale possibilità non è prevista nel giudizio ad hoc nel quale l'arbitro (o gli arbitri) provvedono alla liquidazione del compenso con riferimento alle tariffe professionali (articolate in "massimi" e minimi"), salva, in ogni caso, la quantificazione del presidente del tribunale adito, ex art. 814 c.p.c., in caso di mancato accordo.

Le pregresse considerazioni inducono a ritenere che **l'arbitrato amministrato disciplinato dalle istituzioni consenta, maggiori garanzie in termini di speditezza ed economicità del procedimento e di stabilità della decisione;**

COME REDIGERE LA CLAUSOLA MED – ARB (O MED – THEN – ARB) - 1

La prima conclusione cui si può giungere è dunque che nelle clausole med-arb sarà opportuno, oltre **disciplinare accuratamente l'obbligo delle parti di esperire la procedura di mediazione**, anche in materie in cui essa non sia prevista dal legislatore come obbligatoria, e di esperirla con la diligenza del buon padre di famiglia allo scopo di porre in essere tutti i tentativi possibili per raggiungere un accordo con la guida del mediatore; prevedere, in caso di fallimento della mediazione, **l'obbligo delle parti ad adire**, per risolvere definitivamente la controversia, **la procedura dell'arbitrato amministrato**, delegando allo scopo un istituto come sopra descritto.

La seconda conclusione è che è estremamente opportuno, per non dire necessario, prevedere che, **nel caso di passaggio alla procedura arbitrale amministrata, le persone del mediatore e dell'arbitro (o del collegio arbitrale) siano diverse**, sia per motivi di differenza di competenze, sia per motivi di assoluta diversità dei due istituti, il primo caratterizzato da minore formalismo e ingerenza del mediatore nelle questioni delle parti, il secondo quale vero e proprio processo giurisdizionale formale.

COME REDIGERE LA CLAUSOLA MED – ARB (O MED – THEN – ARB) - 2

La formulazione della clausola Med-Arb dovrebbe essere effettuata con particolare **attenzione**, atteso che essa costituisce la fonte dell'obbligo delle parti (in caso di mediazione facoltativa) e della potestas iudicandi degli arbitri e che non sempre potrà porsi rimedio a suoi eventuali vizi a controversia insorta.

Tuttavia, capita che a tale clausola non venga dedicata l'attenzione necessaria, vuoi perché essa viene inserita all'ultimo momento in un contratto (non a caso, si parla di *midnight clause*), vuoi perché, raggiunto talvolta dopo estenuanti negoziazioni l'accordo sul resto del contenuto contrattuale, si sottovaluta il rischio che, proprio su quel contratto, possa sorgere una controversia.

È importante, che le clausole non siano troppo generiche e che contengano tutti gli elementi necessari per la loro efficacia, adattandosi al meglio al contenuto del contratto; **inoltre, qualora tali clausole vengano inserite in condizioni generali di contratto (art. 1341 c.c.) o in contratti conclusi mediante moduli o formulari (art. 1342 c.c.), sono da considerarsi vessatorie e pertanto richiedono specifica approvazione da parte del contraente (c. d. “doppia firma”)**.

Alcuni esempi di clausola Med – Arb (o Med – then – Arb) 1.1

CLAUSOLA MEDIAZIONE+ARBITRATO (CLAUSOLA MED-ARB) PER CONTRATTI

«Qualsiasi controversia nascente da –o collegata al– presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, dovrà preliminarmente essere sottoposta a un procedimento di Mediazione presso l'Istituto

Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura e pubblicate sul sito www._____

La procedura si intende attivata nel momento in cui l'Istituto ne riceve domanda scritta nei modi previsti dal Regolamento.

Le parti convengono espressamente che sede della Mediazione sia _____ o, in caso di sopraggiunta indisponibilità di tale sede, la Sede _____ a essa più vicina o altra Sede _____ scelta congiuntamente dalle parti.

Alcuni esempi di clausola Med – Arb (o Med – then – Arb) 1.2

Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia, ivi compresi quelli di natura arbitrale.

Ogni controversia che non sia stata risolta entro il termine di 90 giorni dal deposito dell'istanza di Mediazione –o diverso periodo concordato dalle parti per iscritto– sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico nominato da _____ – ovvero, su accordo scritto delle parti, di un Collegio Arbitrale formato da tre membri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna, e uno, con funzioni di Presidente, nominato da _____ in base al Regolamento dell'Arbitrato Amministrato di _____ e alle tariffe in vigore al momento della presentazione della domanda d'Arbitrato, pubblicate sul sito www._____

Ai sensi del Regolamento dell'Arbitrato Amministrato di _____ le parti convengono che l'Arbitrato sia instaurato con procedimento ordinario (semplificato, documentale).

Alcuni esempi di clausola Med – Arb (o Med – then – Arb) 1.3

L'Arbitrato avrà natura rituale (irrituale) e la decisione arbitrale sarà presa secondo diritto (equità), salvo diverso accordo scritto che le parti dovranno comunicare a _____, a pena di decadenza, entro la data di costituzione del Tribunale arbitrale.

L'Arbitrato sarà regolato dalla Legge italiana e la decisione arbitrale sarà finale e vincolante per le parti.

Le parti convengono che sede dell'Arbitrato sia _____ o, in caso di sopraggiunta indisponibilità di tale sede, la Sede _____ a essa più vicina o altra Sede _____ scelta congiuntamente dalle parti.»

Alcuni esempi di clausola Med – Arb (o Med – then – Arb) 2.1

CLAUSOLA MED – ARB STATUTARIA

«Art. ... – Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno preliminarmente essere sottoposte a un procedimento di Mediazione presso l'Istituto _____,

Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura e pubblicate sul sito www._____

La procedura si intende attivata nel momento in cui _____ ne riceve domanda scritta nei modi previsti dal Regolamento.

La sede della Mediazione sarà _____ o, in caso di sopraggiunta indisponibilità, la Sede _____ a essa più vicina o altra sede scelta congiuntamente dalle parti.

Alcuni esempi di clausola Med – Arb (o Med – then – Arb) 2.2

Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia, ivi compresi quelli di natura arbitrale.

Ogni controversia che non sia stata risolta entro il termine di 90 giorni dal deposito dell'istanza di Mediazione – o diverso periodo concordato dalle parti per iscritto – sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico nominato da _____ [oppure: di un Collegio Arbitrale formato da tre membri, nominati da _____ in base al Regolamento dell'Arbitrato Amministrato di _____ in vigore al momento della presentazione della domanda d'Arbitrato, pubblicato sul sito www._____

L'Arbitrato avrà natura rituale (irrituale) e la decisione arbitrale sarà presa secondo diritto (equità), salvo diverso accordo scritto che le parti dovranno comunicare a _____, a pena di decadenza, entro la data di costituzione del Tribunale arbitrale.

Alcuni esempi di clausola Med – Arb (o Med – then – Arb) 2.3

L'Arbitrato sarà regolato dalla Legge italiana e la decisione arbitrale sarà finale e vincolante per le parti.

La sede dell'Arbitrato sarà _____ [indicare la Sede _____prescelta] o, in caso di sopraggiunta indisponibilità di tale sede, la Sede _____ a essa più vicina o altra sede scelta congiuntamente dalle parti.

CONCLUSIONI

Le statistiche ufficiali sono incoraggianti. **La clausola multistep**, in particolare la med-arb, **ha conferito una spinta decisiva allo sviluppo ed alla crescita dei sistemi ADR**, supportato con veemenza ed efficacia da organismi quali Confindustria, Unindustria e le Camere di Commercio, con Unioncamere in funzione di coordinamento.

La fondata speranza è che il trend cresca geometricamente e sempre più privati e soprattutto più imprese sottoscrivano ed inseriscano negli Statuti la clausola Med-Arb, **per entrare a pieno titolo nell'empireo delle «Imprese a giustizia rapida»**, colmando quel vuoto che tanti investimenti ha portato fuori del nostro Paese.

Questo perché **«Delayed justice is denied justice»**: giustizia ritardata è giustizia negata. **E questo stato di cose deve finire.**

**“NON ABBIATE
PAURA!”**

S. Giovanni Paolo II

Grazie per la Vostra attenzione.

Le slides saranno liberamente prelevabili

Da domenica 22 aprile 2018

in formato PDF al sito:

www.giustiepartners.it

*alla pagina "**Documenti**"*